

## L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN PILLOLE

L'obbligo di copertura assicurativa nell'ambito della circolazione stradale è inserito nell'articolo 193 C.d.S. che, al primo comma, recita: *“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”*.

Sofferamoci un momento sulle parole “circolazione”, “veicoli a motore” e “rimorchi”.

**Circolazione:** tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 punto 9), laddove si precisa che *“circolazione”* è *“il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”* appare subito evidente che anche il veicolo in sosta è soggetto alla disposizione di cui all'art. 193/1 e deve pertanto essere assicurato.

**Veicoli a motore e rimorchi:** il veicolo ha obbligo di copertura assicurativa solamente se ha il motore oppure, pur non avendo un motore, è un rimorchio.

La prima conseguenza è che i **rimorchi agricoli**, non essendo né veicoli a motore, né rimorchi, non sono soggetti alle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 103. I rimorchi, diversamente dai rimorchi agricoli, sono infatti (recita l'articolo 56 comma 1 C.d.S.) *“veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli”*, ed è del tutto evidente che i rimorchi agricoli non possono essere trainati da autoveicoli, ma da macchine agricole. Infatti, il successivo art. 57 C.d.S. definisce e classifica le macchine agricole, inserendo i rimorchi agricoli fra le macchine agricole trainate: per la precisione al comma 2, paragrafo b) punto 2).

E' ora opportuno esaminare alcune questioni inerenti la copertura assicurativa in generale; in particolare, al momento della verifica della copertura assicurativa, sia essa conseguente:

- ad un controllo su strada;
- ad un controllo telefonico con la compagnia assicuratrice;
- ad un'esibizione a seguito di un art. 180-181 oppure 180+181;
- ad una restituzione.

È importantissimo tenere presente che:

- ai sensi dell'art.1899 del codice civile, **l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della conclusione del contratto e che per il disposto dell'art. 1901 del codice civile, è previsto che se il contraente non paga il premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento avviene;**
- deroghe eventuali a queste disposizioni sono consentite solamente per quanto riguarda *“la prescrizione delle ore 24.00”* e non per il pagamento; vale a dire affinché vi sia copertura assicurativa, è sempre necessario il pagamento, però se è espressamente scritto sul contratto, non è necessario attendere le ore 24.00 successive<sup>(1)</sup>.

Quindi non è sufficiente, per esempio al momento dell'esibizione della documentazione a seguito di un art.180/181, verificare la durata del contratto (per esempio dal 01-01-1999 al 31-12-1999). Occorre anche accertare quando il pagamento è avvenuto, in quanto con un pagamento avvenuto, sempre a titolo d'esempio, il 15-02-1999:

- Il contratto riporta in ogni caso validità dal 01-01-1999.

La copertura si ha solamente dalle ore 24.00 del 15.02.1999 (o se preferiamo dalle ore 00.00 del 16-02-1999: salva previsione particolare indicata sul contratto).

Questioni particolari inerenti la copertura assicurativa:

<b>Entro i primi 15 gg. successivi alla scadenza</b>	Art.180 + 181 C.d.S. <sup>(2)</sup>
<b>Se c'è stata disdetta</b>	Non si applica l'estensione di 15 gg di copertura aggiuntiva
<b>Riattivazione polizza</b>	Se a seguito di verbalizzazione dell'art.193 C.d.S., si riattiva la copertura RCA entro i secondi 15 giorni seguenti alla scadenza <sup>(3)</sup> : la sanzione è ridotta ad un quarto dell'importo <sup>(4)</sup> - <b>tale facoltà è però esclusa nel caso in cui si accerti l'ipotesi di cui all'art. 193/4 bis (assicurazione falsa o contraffatta)</b>
<b>Polizze RCA di 5 gg<sup>(5)</sup></b>	<b>Non hanno la proroga di validità di 15 gg. la copertura scade il giorno indicato</b>
<b>Polizze RCA per sei mesi per motocicli</b>	<b>Non ha proroga di validità di 15 gg. scade il giorno indicato</b>
<b>Polizze RCA pagabili ogni sei mesi</b>	<b>Con contratto annuale: si applica la proroga dei 15 gg.</b>
<b>Decorrenza validità</b>	<b>Generalmente le ore 24.00 successive all'ora pagamento premio</b>
<b>Eccezioni decorrenza</b>	<b>Se l'agenzia indica anche l'ora di decorrenza, allora in questo caso si applica quella</b>
<b>Il verbale d'infrazione</b>	<b>Al fine di evitare comportamenti di favore da parte di compagnie, è opportuno, quando si verbalizza l'art. 193, considerato il tempo per il quale si resta impegnati su strada, indicare l'ora di infrazione corrispondente a quella nella quale il veicolo è stato visto circolare (quindi per esempio quando è stato fermato), e non quello successivo della verbalizzazione (in quanto in questo lasso di tempo la polizza potrebbe essere riattivata)</b>
<b>Rimorchi agricoli</b>	<b>Non sono rimorchi<sup>(6)</sup></b>
<b>Rimorchi in genere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non è necessaria l'assicurazione del rimorchio quando il veicolo è agganciato alla motrice<sup>(7)</sup></b></li> <li>• <b>È invece indispensabile quando il rimorchio costituisce un veicolo a sé stante<sup>(8)</sup></b></li> </ul>

(1) Nel senso che è possibile per le agenzie anticipare, rispetto alle ore 24.00, la copertura assicurativa: questo se l'agenzia è munita di orologio marcatempo che stampi l'ora di emissione/validità sul certificato di assicurazione oppure qualora sia in grado di attivare la copertura mediante fax alla compagnia (questo avviene di sovente per le polizze di 5 giorni di validità).

(2) Per mancanza al seguito di certificato e contrassegno in corso di validità. La verbalizzazione si rende necessaria indipendentemente da quanto stabilito dal codice civile circa la copertura per ulteriori 15 gg seguenti la data di scadenza. Tale estensione è infatti esclusa in particolari fattispecie; esempio:

- polizza disdettata;
- certe polizze stipulate annualmente telefonicamente;
- polizze semestrali per motocicli.

(3) (Esempio: polizza scadente 31.12.1998 - i primi 15 gg sono quelli fino al 15 gennaio - i secondi 15 gg sono quelli dal 16 al 30 gennaio).

(4) (Naturalmente se l'infrazione viene accertata a termini di cui sopra già scaduti, non c'è più nulla da fare. **Se però i secondi 15 gg. non sono ancora decorsi, è opportuno avvisare il trasgressore della facoltà che ha).**

(5) Sono rilasciate in genere da concessionarie per far fronte a brevi spostamenti di veicoli destinati all'esportazione oppure al trasferimento da un luogo ad un altro (nelle ipotesi in cui non è consentito l'utilizzo della targa di prova).

(6) Secondo quanto disposto dall'art. 193 C.d.S., la copertura assicurativa si rende necessaria, oltre che per i filoveicoli, per tutti i veicoli a motore e per i rimorchi. Secondo le disposizioni del C.d.S., in particolare l'art. 56 e l'art. 57, i rimorchi agricoli **non sono rimorchi, bensì macchine agricole trainate. Ne consegue la non obbligatorietà di copertura assicurativa.**

(7) Occorre invece che la motrice sia coperta, con clausola indicata, per il traino rimorchi: se non lo fosse, pur essendo per esempio entrambi i veicoli - motrice e rimorchio - munito ciascuno di una sua polizza, quando sono agganciati fra loro, costituiscono un veicolo, che per il C.d.S. si chiama **autotreno, e pertanto non in regola con la copertura assicurativa.**

(8) In quanto staccato dalla motrice: cosiddetta assicurazione per rischio statico.